



COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

PROVINCIA DI ROVIGO

DETERMINAZIONE

Originale

N.° 342 in data 12-12-2022

Oggetto: Determinazione nuove indennità di funzione del Sindaco e degli amministratori comunali ex art.1, commi 583-587 della Legge n.234/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta

indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 26/02/2021 che confermava gli importi delle indennità di carica degli amministratori comunali (Sindaco, Vicesindaco, Assessori) in base all'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 e del DM. n. 119 del 4 aprile 2000, a seguito delle elezioni comunali del 26 maggio 2019, importo di fatto confermato in sede di approvazione del BP 2022/2024, nelle seguenti misure:

	Indennità intera	Indennità dimezzata
Sindaco	€ 1.301,47	€ 650,74
Vice Sindaco	€ 260,29	€ 130,15
Assessori	€ 195,22	€ 97,61

Che con la medesima deliberazione precitata si determinava l'importo dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali in base all'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 e del DM. n. 119 del 4 aprile 2000, a seguito delle elezioni comunali del 26 maggio 2019 nella seguente misura:

Gettoni di presenza dei Consiglieri comunali	€ 8,16
---	--------

Visto l'art. 57-quater del decreto legge 124/2019, convertito dalla Legge 157/2019, ai sensi del quale “la misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 23/07/2020 che fissa la misura dell'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, nonché l'ammontare del contributo concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'aumento, fissato per i comuni da 1.001 abitanti a 3.000 abitanti in € 2.365,85 annui;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia n. 67 del 13 maggio 2020 che dispone che l'incremento della indennità del Sindaco postuli l'espressione di una scelta decisionale rimessa all'ente, con conseguente decorrenza dell'incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 16/10/2020 è stata rideterminata in aumento l'indennità di funzione del Sindaco nel limite massimo dell'85% di quella spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, quindi nella misura di € 357,91, determinando l'indennità di carica in € **1.659,38** mensili con decorrenza 01/01/2020;

Considerato che la Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021, n. 234, prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione ed ai comuni capoluoghi di provincia, rapportata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).

Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali devono essere adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nel DM n. 119/2000.

L'ammontare di tali indennità è attualmente proporzionale a quella dei Sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell'ente locale: per il Comune di Corbola al 20% per il Vicesindaco, mentre per Assessori il 15%

Considerato che:

l'articolo 1, commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio 2022, in particolare, il comma 583 dell'articolo 1 prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente: 30 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 10.001 fino a 30.000 abitanti;

in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione è adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023;

a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

rispetto alla suddetta fase di prima applicazione, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68%

sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune;

Vista l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della quale è stata definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed onnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in € 13.800,00;

Considerato che tale interpretazione è confermata anche dal Ragioniere Generale dello Stato che con una nota indirizzata all'ANCI il 5 gennaio u.s. protocollo 1580 e su richiesta della stessa, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, ritiene che "i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita a il nuovo importo a regime previsto dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza" (cfr. lettera del Ragioniere Generale dello Stato all'Anci del 5 gennaio u.s.);

Che il comma 585 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori e ai presidenti dei consigli comunali, all'indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci come incrementate per effetto del comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal citato DM n. 119/2000;

Che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge, salvo l'eventuale maggiore quota anticipata ai sensi del richiamato comma 584, 2° periodo, che decorre dall'adozione del relativo provvedimento di attribuzione e comunque non retroattivamente;

Che ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte comunali, le nuove misure dell'indennità di funzione degli amministratori, in prima applicazione e per l'anno 2022 e ss., sono determinati come nelle tabelle seguenti:

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (incremento del 45%)

	Indennità intera	Indennità dimezzata
Sindaco	€ 1.906,26	€ 953,13
Vice Sindaco	€ 381,25	€ 190,62
Assessori	€ 285,94	€ 142,97

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (incremento del 68%)

	Indennità intera	Indennità dimezzata
Sindaco	€ 2.032,44	€ 1.016,22
Vice Sindaco	€ 406,49	€ 203,24

Assessori	€ 304,87	€ 152,43
-----------	----------	----------

Dal 1° gennaio 2024 (incremento del 100%)

	Indennità intera	Indennità dimezzata
Sindaco	€ 2.208,00	€ 1.104,00
Vice Sindaco	€ 441,60	€ 220,80
Assessori	€ 331,20	€ 165,60

Dato atto che, ai sensi del comma 1 secondo periodo dell'art. 82 del D. Lgs. n.267/2000, l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Vista la nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022 nella quale si esplicita che l'applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, mediante l'adozione di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge esclusivamente per quanto attiene l'adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo graduale nell'arco del triennio 2022-2024;

Dato atto che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

Visto l'art. 82, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

“1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8”;

Considerato che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della

Legge di Bilancio 2022, adeguando le indennità di funzione degli Amministratori comunali nelle misure di cui al *1° periodo del citato comma 584*, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, NON anticipando l'entrata a regime ordinariamente prevista a decorrere dal 2024, come sarebbe consentito dal *2° periodo del citato comma 584*;

Precisato che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

Visto l'art. 184 del TUEL (D.lgs 267/2000);

Atteso che è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 5° comma del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);

Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL), come introdotto dalle disposizioni del D.L. 10/10/2012 n. 174;

Per quanto premesso ed esposto,

DETERMINA

- 1) Di rideterminare, per le motivazioni in premessa, le indennità di funzione mensili lorde del Sindaco, del Vicesindaco e dell'Assessore nelle misure previste dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilite dai commi 584 (*1° periodo*) e 585, nelle seguenti misure mensili, con le decorrenze ivi indicate:

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (incremento del 45%)

	Indennità intera	Indennità dimezzata
Sindaco	€ 1.906,26	€ 953,13
Vice Sindaco	€ 381,25	€ 190,62
Assessori	€ 285,94	€ 142,97

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (incremento del 68%)

	Indennità intera	Indennità dimezzata
Sindaco	€ 2.032,44	€ 1.016,22
Vice Sindaco	€ 406,49	€ 203,24
Assessori	€ 304,87	€ 152,43

Dal 1° gennaio 2024 (incremento del 100%)

	Indennità intera	Indennità dimezzata
Sindaco	€ 2.208,00	€ 1.104,00

Vice Sindaco	<i>€ 441,60</i>	<i>€ 220,80</i>
Assessori	<i>€ 331,20</i>	<i>€ 165,60</i>

- 2) Di non volersi avvalere dell'eventuale maggiore quota anticipata ai sensi del comma 584, 2° periodo della legge di bilancio;
- 3) Di stabilire che per gli Amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita è prevista l'indennità di funzione dimezzata, ex art. 82, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 4) Di stabilire che trovano applicazione le disposizioni degli artt. 77 – 86 del D. Lgs. 267/2000;
- 5) Di stabilire che al finanziamento della derivante spesa a regime si provvederà con i fondi opportunamente previsti nel competente capitolo 40 'Indennità di carica agli amministratori comunali' – Cod. 01.01.1.03.02.01.001 del bilancio di previsione 2022-2024 e seguenti;
- 6) Di imputare la spesa relativa agli arretrati per l'anno 2022, quantificata in complessivi € 2.751,12, oltre ad oneri e così complessivamente € 3.440,28, al medesimo Cod.Cap. 01.01.1.03.02.01.001 del bilancio del corrente esercizio, disponibile;
- 7) Di dare atto che le spese assunte con il presente provvedimento sono finanziate, per la quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, senza considerare l'IRAP che resta a carico dell'Ente e che viene finanziata con risorse proprie, con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021;
- 8) di dare atto che la vigente misura del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali rimane inalterata e, quindi, fissata in € 8,16 a seduta;
- 9) di attestare l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;
- 10) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
- 11) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013.

- Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, essendo stata inserita nella raccolta di cui all'art.183 del succitato T.U., viene pubblicata all'albo pretorio comunale per gg.15 consecutivi.

Si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Signor BONIOLO ERNESTO

Il Responsabile del Servizio

**CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
IN FASE PREVENTIVA**

Ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dalle disposizioni del D.L. 10.10.2012, n. 174, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Li, 12-12-2022

Il Responsabile del Servizio
BONIOLO ERNESTO

Ai sensi dell'art. 147 bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dalle disposizioni del D.L. 10.10.2012, n. 174, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria.

Li, 12-12-2022

Il Responsabile del servizio Finanziario
BONIOLO ERNESTO

**CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA e CONTABILE
IN FASE SUCCESSIVA**

Ai sensi dell'art. 151, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li, 12-12-2022

Il Responsabile del servizio Finanziario
Bernardinello Gianluca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio per gg.15 consecutivi.

Li **IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**
